



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.8997/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari IV, I e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Modifiche alla legge regionale 21 maggio 1997, n.14 – Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n.36" (Reg.Gen.n.369)

Ad iniziativa del Consigliere Donato Pica.
Depositata il 4 agosto 2008

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno


A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**IV Commissione Consiliare per l'esame;
I e II Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **24 SET. 2008**

IL PRESIDENTE




Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

Proposta di Legge

“Modifiche alla legge regionale 21 maggio 1997, n.14 – Direttive per l’attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n.36”

Ad iniziativa del Consigliere Donato Pica.

Ruolo Generale n.369



Consiglio Regionale della Campania

Relazione

Il Servizio Idrico integrato è caratterizzato da una moltitudine di Leggi spesso in contrasto l'una con l'altra, e le modifiche che si sono succedute negli anni hanno finito con il ritardare l'attuazione delle norme generali concepite dal legislatore per salvaguardare la risorsa acqua e razionalizzare secondo i principi di efficacia ed economicità la gestione del servizio idrico integrato.

Le leggi nazionali di riforma sulla gestione delle risorse idriche più significative sono la 183/89, la 36/94 (cd. Legge Galli) poi riformata dalla 152/2006 e quella regionale di attuazione è la L. reg. 14/97.

Con queste leggi il Parlamento e la Regione Campania hanno disegnato una vera riorganizzazione dell'assetto di questi servizi. I punti fondamentali della riforma si possono così riassumere: integrare la gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione per cogliere le economie di scopo; accorpate a livello sovra comunale le gestioni per sfruttare le economie di scala; dare una forma industriale alla gestione del servizio per superare le gestioni in economia; garantire tariffe che coprano i costi di gestione e di investimento per assicurare certezza ai programmi di adeguamento dei livelli dei servizi e della normativa ambientale.

La Campania, però, registra forti ritardi nell'applicazione di queste leggi, sia per il tempo impiegato per gli adempimenti previsti a carico degli ambiti territoriali ottimali, sia per una frammentazione caotica nelle gestioni, favorita dalla sovrapposizione di funzioni commissariali nel collettamento e nella depurazione.

Il comma 38 della L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) che contiene alcune disposizioni in tema di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato offre l'occasione di dare concretezza alla legge attuativa della Galli riprogrammando in maniera definitiva il ciclo integrato delle acque in Campania.



Consiglio Regionale della Campania

In questa ottica, la norma della Finanziaria attribuisce un ruolo importante alle Regioni, sul presupposto che esse siano titolari di “*prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti*”. Il che costituisce un interessante riconoscimento delle competenze regionali, non altrettanto esplicitato dal D Lgs 152/2006 (che ha riformato la 36/94) che invece contiene una dettagliata disciplina di tali materie, comprimendo così l'autonomia regionale.

Essa impone alle Regioni l'obbligo di ridelimitare gli ambiti territoriali ottimali, ispirandosi ai principi di efficienza e riduzione della spesa, salvo poi prescrivere alcuni criteri generali qualificandoli espressamente come “*indirizzi di coordinamento della finanza pubblica*” (comma 33).

Ciò premesso le Regioni, in sede di delimitazione degli ambiti devono procedere come segue:

- a) qualora non lo abbiano già fatto, debbono procedere alla delimitazione degli ambiti facendo rigorosa applicazione dei criteri previsti dall'art. 147 del D Lgs 152/2006, e cioè dei bacini idrografici, del superamento della frammentarietà delle gestioni, etc;
- b) qualora l'ambito delimitato in base ai criteri ex art. 147 del D Lgs 152/2006 coincida con i territori provinciali, le Regioni attribuiranno, di norma, le funzioni alle province;
- c) in alternativa alle soluzioni suddette (ambito provinciale, pluriprovinciale regionale), le Regioni possono attribuire le funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli art. 30 e segg. del TUEL.

E' chiaro che la Regione Campania deve applicare quest'ultima ipotesi avendo correttamente utilizzato, già nella Legge reg. 14/97 il principio dei bacini idrografici e dell'assetto delle infrastrutture del ciclo integrato, individuando così anche il minor numero possibili di ATO.

Peraltro, avendo l'ATO3 e l'ATO4 già scelto il soggetto gestore, va sottolineata la prescrizione prevista dal comma 38 della Finanziaria che fa salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere.

La norma non introduce né una sorta di anticipata cessazione degli affidamenti analoga a quella dell'art 113, comma 15 bis del D Lgs. 267/2000, richiamato dall'art 172



Consiglio Regionale della Campania

del D Lgs 152/2006 né un obbligo di adeguare le convenzioni in essere, per cui di fronte ad affidamenti già disposti e perciò efficaci fino alle rispettive scadenze, qualora una regione procedesse ugualmente alla ridelimitazione degli ambiti, ciò potrebbe comportare il subentro di un nuovo soggetto nella posizione dell'attuale ATO. Il nuovo soggetto però non potrebbe modificare le convenzioni esistenti, e eserciterebbe le proprie funzioni di programmazione e controllo su un ambito apparentemente unico, ma con più gestori in base a condizioni contrattuali diverse, diverse tariffe, etc. Appare chiaro perciò che le condizioni esistenti in Regione Campania determinano la necessità di mantenere le attuali delimitazioni degli ATO, senza ulteriormente aumentare il numero di quelli esistenti.

Nell'ipotesi del ricorso ad una delle forme associative tra Enti locali previste dalla Legge Finanziaria, considerato che il D Lgs 152/2006 prevede la personalità giuridica di diritto pubblico degli ATO, le forme associative concretamente ipotizzabili sono il consorzio e l'unione di Comuni, il primo di queste tipologie è proprio la forma già prevista nella Legge 14/97.

Peraltro, i comuni sono i naturali destinatari dei servizi idrici e i proprietari delle Reti e tocca, perciò, a loro controllare la qualità dei servizi e l'efficienza delle infrastrutture idriche.

Fine ultimo della legge di riforma è la tutela dell'utente (vedi l'evoluzione normativa che ha introdotto la Carta dei servizi e i controlli sui soggetti gestori). Tale obiettivo non può essere raggiunto allontanando dal territorio il potere di controllare i servizi e di pianificarne lo sviluppo.

Occorre invece ottimizzare le gestioni e rafforzare la regolazione pubblica.

Con la riforma dei servizi pubblici in Italia, si afferma il principio della regolazione. L'industria dei servizi idrici è infatti caratterizzata dal monopolio, condizione che gli deriva dalla presenza nel ciclo della produzione delle reti di distribuzioni locali. La presenza di un tale monopolio richiede un intervento dell'ente pubblico che definisca, programmi e regoli in assenza della concorrenza, la tariffa e la



Consiglio Regionale della Campania

qualità dei servizi. Per questi motivi, la riforma stabilisce un nuovo assetto nel quale vengono separati i compiti di programmazione e controllo da quelli della gestione del servizio. La riforma affida ai comuni il compito di programmare e controllare la gestione. La legge stabilisce che i comuni cooperino fra loro, all'interno di un soggetto pubblico che è l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO), per assicurare la tutela degli utenti dagli abusi di un gestore che ha il monopolio dell'erogazione del servizio. La riforma ha attribuito poi alle società di gestione, scelte dai comuni secondo le previsioni di legge, il compito di assicurare una gestione efficiente e capace di remunerare i capitali che sono necessari a finanziare un vasto programma di investimenti.

In questo modo la riforma assegna nuovi compiti a tutti i soggetti coinvolti. Al pubblico chiede di affinare le sue capacità di scrivere dei buoni contratti, di applicare sanzioni e penali di fronte alle inadempienze. Al gestore di accrescere le sue capacità tecnologiche, manageriali e finanziarie.

Nella nostra regione per tutelare l'utente, pertanto, occorre rafforzare il ruolo di regolatore pubblico degli ATO, perché la loro è la dimensione ottimale utile per programmare interventi indispensabili a sviluppare il servizio e preservare la risorsa; per far sì che la programmazione degli interventi e il controllo della gestione siano vicini agli Enti locali ma non si confondano con essi, per stimolare gli investimenti per la messa in efficienza degli impianti, senza che la tariffa ne risenta oltre la misura richiesta della sua natura sociale e di massa.

Molte sono le criticità evidenziate nella concreta esperienza di questi primi anni di vita degli ATO, anche là dove questi sono operativi e la riforma ha innescato dinamiche positive. La prima di esse è costituita dalla grande difficoltà incontrata dagli ATO nella scelta del soggetto gestore del SII, tanto che sono trascorsi diversi anni senza che tutti gli ATO abbiano potuto procedere all'affidamento della gestione. Tale situazione è da ascrivere, per lo più, alla estrema debolezza del sistema della L. reg. 14/97 che non è stata in grado di attivare sanzioni e/o interventi surrogatori adeguati.



Consiglio Regionale della Campania

Altre criticità, nei casi in cui la gestione è stata affidata, sono addebitabili principalmente alle difficoltà di misurare le prestazioni del gestore e di compararne i risultati tra i vari ATO. Superare queste difficoltà consentirebbe di introdurre gli opportuni miglioramenti organizzativi nelle gestioni e di immettere elementi di riequilibrio nei livelli tariffari degli ATO, almeno in una stessa regione. Per questi motivi, è necessario integrare la regolazione locale degli ATO con un'Autorità di Vigilanza indipendente a livello regionale che consenta di intervenire sulle inadempienze adottando provvedimenti surrogatori e sanzionatori e di rafforzare gli strumenti per il controllo del gestore, di predisporre un sistema di comparazione e di diffonderne i risultati in modo da garantire il massimo possibile di informazione e trasparenza a tutela dell'utente e di tutti i soggetti interessati.

Infine, un terzo ordine di criticità su cui l'Autorità di Vigilanza dovrebbe intervenire, con l'autorevolezza che gli deriva dalla sua indipendenza, è rappresentato dai rapporti convenzionali tra i diversi ATO e tra questi e la Regione Campania e dalla programmazione degli investimenti che non sempre possono corrispondere alle aspettative dei Comuni data la limitatezza delle risorse generate dalla tariffa.

In questo ultimo caso, solo una struttura indipendente può rispondere con credibilità e trasparenza alle richieste integrative avanzate dai Comuni, in una visione d'insieme che è quella regionale.

**Il Consigliere
Donato Pica**



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1. *La presente legge riorganizza il servizio idrico integrato nella Regione Campania sulla base dei principi generali contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e nell'articolo 2, comma 38 della legge 21 dicembre 2007, n. 244 in revisione della legge regionale 21 maggio 1997 n. 14 recante " Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36."*

2. Riaffermato il carattere pubblico di tutte le risorse idriche da salvaguardare e utilizzare secondo i criteri della solidarietà la Regione Campania, nell'attuazione di tali finalità adotta programmi intesi ad attuare il risparmio e la salvaguardia qualitativa delle risorse idriche secondo i principi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue successive variazioni,

3. Gli Enti d'Ambito costituiti dalla legge regionale 21 maggio 1997 n.14 in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 assumono la denominazione di Autorità d'ambito con tutti i poteri e le facoltà ad esse attribuiti dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dalle altre leggi inerenti ai servizi idrici.

4. il 1° comma dell'art. 1 della legge regionale 21 maggio 1997, n 14 è soppresso.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2 – L' articolo 2 della legge regionale 14/97 viene così interamente riscritto:

Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali –

1. Gli ATO per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art.8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono i seguenti:

- a) ATO n. 1 denominato “ Calore irpino ”;*
- b) ATO n. 2 denominato “ Napoli Volturno ”;*
- c) ATO n. 3 denominato “ Sarnese Vesuviano ”;*
- d) ATO n. 4 denominato “ Sele ”;*
- e) ATO n. 5 denominato “ Terra di lavoro ”;*

2. I confini dei predetti ATO sono rappresentati nella cartografia allegata alla presente legge con l'elenco delle province e dei comuni compresi in ciascun ATO, così come modificati dall' art. 3 della legge regionale n. 1/2007.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3 - Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 14/97 viene riscritto come segue: *1. Alle modifiche della delimitazione degli ATO definiti all'art.2 si provvede , sulla base dei criteri di cui al comma 2 dell'art. 147 del decreto legislativo 152/2006, con apposita legge regionale indicante anche principi e criteri di attuazione.*



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4 – Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 14/97 si sopprimono le parole da “ nel termine” fino a “ n. 36”.

Il comma 2 dell'art.4 della legge regionale 14/97 è sostituito come segue:

2. Le Autorità d'ambito sono costituite nella forma del consorzio obbligatorio di funzioni, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267

2 bis. Le Autorità d'Ambito sono dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa.

2 ter. La legge regionale che ne modifica la composizione territoriale stabilisce, tra l'altro, anche il termine perentorio, non superiore a sei mesi, per l'adozione degli atti costitutivi di competenza delle province e dei comuni interessati.

Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14/97 è soppresso.

Al comma 4 lett. b) dell'articolo 4 della legge regionale 14/97 si sopprime il periodo da “ chiede” al termine e si sostituisce con “ *chiede al Difensore civico regionale, a norma dell'articolo 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempimento*”



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5 - All'articolo 6 della legge regionale 14/97 sono apportate le seguenti modifiche:

comma 2 - sostituire le parole da " articolo 25 fino a 142" con " *articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267*

comma 3 – **si sopprimono** le parole: " nei cui territori" fino alla fine del comma, che vengono sostituite come segue: " *e dai sindaci dei comuni consorziati o loro delegati. Lo statuto del consorzio stabilisce le quote di rappresentatività dei rappresentanti dei comuni consorziati in base alla popolazione ed al territorio di ciascuno di essi. In nessun caso potrà essere superata da un solo comune la rappresentatività del 40%.*"

comma 4 - viene così totalmente riformulato : *In particolare lo statuto deve prevedere che l'Assemblea dei rappresentanti degli enti facenti parte dell'ATO elegge il Presidente dell'Autorità d'ambito e da 2 a 4 componenti il Consiglio di amministrazione, disciplinandone l'elezione e le incompatibilità.*

Il Consiglio di amministrazione nomina al suo interno un vice presidente.

Il Consiglio di amministrazione esercita i poteri di amministrazione non riservati al Presidente dallo statuto dell'ATO e dalla presente legge, fatti salvi i poteri spettanti per legge ai dirigenti.

A favore dei propri componenti che non siano amministratori comunali e/o provinciali potrà essere deliberata dal Consiglio di amministrazione una indennità di importo non superiore a quello stabilito dall'articolo 83 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall' articolo 2 , comma 25, lettera c) della legge 21 dicembre 2007, n. 244 e sue successive modificazioni.

Lo statuto del consorzio, Autorità d'ambito, attribuisce al Consiglio di amministrazione la competenza per l'approvazione del piano d'ambito e della tariffa del servizio idrico integrato nonché quelle inerenti alla gestione della convenzione di affidamento del servizio stesso, incluse le determinazioni in ordine alla applicazione di eventuali penalità al soggetto gestore.

comma 5 – viene così riscritto: *Il Presidente dell'Autorità d'ambito rappresenta l'ATO verso l'esterno a tutti gli effetti di legge; presiede il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei rappresentanti degli enti consorziati.*

comma 7 si sopprime.

comma 8 viene così riscritto: *Lo statuto dell'Autorità d'ambito deve pure prevedere le modalità con le quali provvede all'esercizio delle funzioni proprie nonché al controllo dell'operato del soggetto gestore del servizio idrico integrato ed in particolare a) che la gestione avvenga in conformità alla convenzione di concessione, al programma degli interventi e al piano finanziario di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della presente legge; b) che la gestione delle risorse idriche avvenga secondo le indicazioni formulate dall'Autorità stessa ed in conformità al Piano regolatore generale degli acquedotti ed ai piani e programmi di settore approvati dalla Giunta regionale.*

comma 10 – sostituire le parole " pianta organica " con " *dotazione organica*" e " *regolamento organico*" con " *ordinamento degli uffici e dei servizi*"

comma 11 – si sostituisce come segue: " *La dotazione organica del personale e l'ordinamento degli uffici e dei servizi e le loro modificazioni sono approvati dal consiglio di amministrazione nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive variazioni*".



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6 – Si inserisce il seguente art. 6 bis alla legge regionale 14/97– *Competenze dell’Autorità d’ambito*.

1. *L’autorità d’ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività del gestore e provvede allo affidamento della gestione del servizio idrico integrato ai sensi degli articoli 148 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed esercita tutte le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge.*
2. *Essa provvede in particolare:*
 - a) *all’approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti dal piano d’ambito,*
 - b) *alla definizione delle misure per l’ottimizzazione della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato,*
 - c) *alla richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile,*
 - d) *alla presentazione di una relazione annuale alla Autorità regionale di vigilanza sui servizi idrici avente i contenuti di cui al comma 4.*
3. *Con riferimento a quanto disposto dal comma 2, lettera a) qualora i progetti abbiano ad oggetto gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane di cui all’art. 126 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 l’Autorità d’ambito provvede all’approvazione previa acquisizione del parere vincolante del comune territorialmente interessato.*
4. *La relazione annuale presentata dall’Autorità d’ambito di cui al comma 2 lettera d) illustra:*
 - a) *lo stato di attuazione del programma degli interventi,*
 - b) *il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano d’ambito ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi,*
 - c) *i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti,*
 - d) *la sintesi del conto economico che illustri le caratteristiche delle tariffe applicate e dia conto delle entrate del gettito tariffario.*



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7 - All'articolo 7 della legge regionale 14/97 sono apportate le seguenti modifiche:

comma 6 – dopo le parole “ sono inviati” inserire la parola “*anche*”.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8 – Si sostituisce il primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 14/97 come segue:

L'Autorità d'ambito predispone ed aggiorna il programma degli interventi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e secondo gli indirizzi ed i criteri formulati dalla Giunta regionale.

Il comma 2 viene così sostituito:

Il piano d'ambito è costituito dai documenti indicati all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Al comma 3 aggiungere: “ *redatti dal gestore ed approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Autorità d'ambito entro 30 giorni dalla presentazione*”.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9 - Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 14/97 si sostituisce come segue:

L'Autorità d'ambito sceglie la forma di gestione del servizio idrico integrato tra quelle previste dall'art. 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua il soggetto gestore e dispone l'affidamento del servizio. Qualora entro centottanta giorni dalla data della intervenuta esecutorietà del programma degli interventi di cui al precedente articolo 8 non sia stato individuato il soggetto gestore del servizio idrico integrato l'Autorità regionale di vigilanza sui servizi idrici, previa diffida, procede alla nomina di un commissario ad acta che avrà il compito di approvare il disciplinare di concessione del servizio e di indire la gara per il suo affidamento a norma del comma 2 dell'art. 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Al comma 2 si sostituiscono le parole "Ente d'ambito" con " *Autorità d'ambito*". Al termine del comma sostituire le parole " dell' articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36" con "*del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*".

Il comma 3 viene così riscritto: "*La gestione del servizio idrico integrato è affidata di norma ad un unico soggetto gestore secondo il principio della unitarietà della gestione per ciascun ambito di cui all'art. 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, modificato dall'art. 2, comma 13 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 . In tal senso, al fine di favorire una graduale integrazione nella gestione unica, l'Autorità d'ambito può consentire forme coordinate di attività d'impresa stabilendo i tempi e le modalità per la relativa coesistenza o unificazione.*



Consiglio Regionale della Campania

Art. 10 – Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 14/94 è sostituito dal seguente:

La tariffa del servizio idrico integrato è determinata secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 11 - Il comma 2 dell'art 12 della legge regionale 14/97 si sostituisce come segue:

Con la sottoscrizione da parte del soggetto gestore della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, cessano le gestioni esistenti e sono acquisite in concessione dal medesimo secondo le modalità indicate all'art. 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ad esso sono altresì affidati in concessione le dotazioni e gli oneri indicati all'art. 153 dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sulla base di apposita convenzione tipo, redatta dall'Autorità d'ambito, con i comuni interessati, previa formazione del relativo stato di consistenza.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 12 - Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 14/97 viene così sostituito:

Il trasferimento del personale ai soggetti gestori del servizio idrico integrato viene effettuato, secondo i criteri esposti all'art. 173 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla base di convenzioni tipo redatte dall'Autorità d'ambito.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 13 *Istituzione dell'Autorità regionale di vigilanza sui servizi idrici.*

1. *E' istituita presso il Consiglio regionale l'Autorità regionale di vigilanza sui servizi idrici, costituita da un collegio di cinque membri, selezionati tra esperti di alta e riconosciuta professionalità nella materia dei servizi disciplinati dalla presente legge, nominati dal Consiglio regionale, a maggioranza qualificata, di cui uno con funzioni di presidente, che durano in carica sei anni e non possono essere rinnovati.*
2. *La Giunta regionale dota l'Autorità di mezzi e personale per lo svolgimento delle sue funzioni.*
3. *Per lo svolgimento delle attività ad essa attribuite dalla presente legge l'Autorità d'ambito, le competenti strutture della Giunta regionale, delle agenzie e delle altre società ed enti strumentali della Regione assicurano all'Autorità, il supporto di tutti i dati necessari, o comunque da essa richiesti, in accordo con il sistema informativo regionale. All'Autorità è altresì assicurata la disponibilità e l'utilizzo delle basi dati documentarie degli ATO, della Regione nonché degli enti, aziende ed agenzie dipendenti.*
4. *Entro centoventi giorni dall'insediamento l'Autorità provvede a redigere ed approvare un regolamento nel quale sono disciplinate le modalità inerenti all'organizzazione del proprio funzionamento sulla base delle modalità di supporto di cui al comma 2 e di messa a disposizione delle basi documentarie. Nel regolamento sono altresì disciplinate le modalità di rapporto tra l'Autorità di vigilanza e le autorità di ATO.*
5. *Il Consiglio regionale provvede alla nomina dei componenti dell'Autorità entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e definisce, con propria deliberazione, la misura della relativa indennità di carica.*



Consiglio Regionale della Campania

Art. 14 *Compiti dell'Autorità regionale di vigilanza sui servizi idrici.*

1. L'Autorità regionale di vigilanza svolge attività di monitoraggio e di controllo sull'espletamento del servizio idrico integrato negli ATO della Regione e dei servizi idrici di competenza della Regione Campania.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità provvede in particolare:

- a) all'acquisizione di dati e informazioni anche in forma telematica, relativi ai servizi idrici;*
- b) all'analisi e alla comparazione dei costi di produzione e del livello di qualità dei servizi erogati;*
- c) all'analisi ed alle comparazioni relative ai piani di investimento;*
- d) all'analisi, alla comparazione e alla valutazione delle tariffe dei servizi idrici applicate dai soggetti gestori ed alla corretta applicazione delle stesse;*
- e) allo studio ed alla valutazione comparata dei modelli organizzativi e di gestione sperimentati anche in altri ambiti territoriali;*
- f) alla valutazione comparata degli standard di qualità dei servizi;*
- g) al supporto agli ATO, nell'esercizio delle funzioni ad essi affidate, con particolare riferimento alle elaborazioni di cui alle lettere c), d) ed f);*
- h) alla pubblicazione di una relazione annuale sullo stato dei servizi idrici e sui risultati dell'attività svolta nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti, che invia entro il mese di marzo, anche per via telematica, al Consiglio regionale, ai consigli provinciali, ai consigli comunali, alle Autorità d'ambito nonché a tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati.*
- i) alla promozione di apposite conferenze di servizio con i Presidenti degli ATO al fine di conseguire l'obiettivo di rendere omogenea l'azione amministrativa delle autorità d'ambito.*

3. Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni di controllo l'Autorità provvede:

- a) a fissare gli standard comuni a tutte le autorità d'ambito per l'esercizio del controllo istituzionale sull'attività dei gestori dei servizi idrici*
- b) alla verifica dello stato di attuazione degli investimenti programmati;*
- c) a concorrere all'attività di controllo delle prestazioni dei gestori dei servizi idrici per quanto concerne i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, il costo dei servizi e la spesa per investimenti;*
- d) alla nomina del commissario regionale ad acta, previa disposizione di un congruo termine di diffida, nei casi in cui sia richiesto dalla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14 e sue successive modifiche;*

3. Sulla base delle informazioni e delle analisi effettuate sulle tariffe e sui programmi di investimento dei diversi ATO l'Autorità propone alla Regione Campania interventi di sostegno finanziario finalizzati a calmierare ed omogeneizzare le tariffe sul territorio regionale. In particolare, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, l'Autorità propone alla Regione di disporre finanziamenti finalizzati alla realizzazione di infrastrutture ed impianti di proprietà pubblica al fine di:

- a) determinare effetti calmieranti sulle tariffe degli utenti del servizio idrico integrato;*



Consiglio Regionale della Campania

b) promuovere la realizzazione di ulteriori interventi rispetto a quelli previsti nei piani d'ambito in caso di criticità di natura ambientale e sanitaria

4. In relazione alle proposte dell'Autorità la Regione definisce criteri, priorità e modalità per la concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui al comma 3 nell'ambito degli atti di programmazione e pianificazione di settore.

5. L'Autorità esprime parere vincolante sui rapporti convenzionali intercorrenti tra i diversi ATO e tra essi e la Regione Campania inerenti al trasferimento di risorse e all'utilizzo comune di beni ed infrastrutture.

6. All'articolo 14 della legge regionale 14/97 sono soppressi il comma 3, lettera c) e il comma 5, lettere a) e b)



Consiglio Regionale della Campania

Art. 15 – Statuti degli ATO – 1. *Gli attuali statuti degli ATO debbono essere adeguati alla presente legge con deliberazione delle relative assemblee dei rappresentanti con la presenza di almeno 2/3 degli Enti locali che ne fanno parte, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Decorso detto termine, a norma del comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si intendono abrogate le norme statutarie incompatibili con la presente legge.*



Consiglio Regionale della Campania

Art. 16 - Dichiarazione d'urgenza. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell' art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.